



## STATUTO

### **Titolo I DELLA FEDERAZIONE**

#### **Art.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita una Federazione denominata «Federclub MINI Italia», senza scopo di lucro che raccoglie l'adesione di tutte le associazioni denominate MINI Club locali che associano appassionati che intendono promuovere la diffusione della cultura dell'automobile MINI, della sua evoluzione tecnica e del suo mito.

#### **Art.2 SCOPO**

La Federazione ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura dell'automobile MINI, della sua evoluzione tecnica e del suo mito.

La Federazione si propone il raggiungimento del proprio scopo associativo attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e attività simili.

#### **Art.3 DURATA – SEDE – PATRIMONIO SOCIALE**

La durata della Federazione «Federclub MINI Italia» è illimitata.

La Federazione «Federclub MINI Italia » ha la sua sede legale a San Donato Milanese, in Via Dell' Unione Europea, 1.

Il Patrimonio sociale della Federazione è costituito dalle quote versate dai "MINI Club" federati (di seguito denominati MCF) e da tutti gli altri beni mobili ed immobili di cui la Federazione divenga proprietaria.

#### **Art.4 STEMMA SOCIALE – BANDIERA SOCIALE**

Lo Stemma Sociale e la Bandiera Sociale saranno decisi dal Consiglio Direttivo.

### **Titolo II**

#### **Art.5 DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

La domanda di ammissione dei singoli MINI Club locali alla Federazione deve essere firmata dal presidente di ogni MINI Club che ne abbia la rappresentanza, il quale deve impegnare il club rappresentato all'osservanza del presente Statuto e delle disposizioni e Regolamenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti Club entro un mese dal giorno in cui le sono pervenute.

I Club aspiranti a far parte della Federazione dovranno necessariamente essere delle Associazioni costituite cheentino almeno 15 Soci.

Il Presidente della Federazione avrà cura di informare dell'accettazione o della non accettazione delle domande. La domanda di ammissione può essere presentata più volte nel tempo fino a che non sia accolta.

#### **Art.6 FONDATORI**

Sono Fondatori i MINI Club che abbiano concorso alla fondazione della Federazione «Federclub MINI Italia» e firmato l'atto costitutivo della Federazione insieme ad un rappresentante di BMW Group Italia S.p.A..

#### Art.7 ASSOCIATI ORDINARI

Sono Associati Ordinari della Federazione gli iscritti ammessi ai sensi del precedente art.5 .

#### Art.8 QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE

1. Tutti i MCF sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo.
2. La quota di iscrizione annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Qualora la quota di iscrizione annuale non venga pagata, il MCF ritardatario sarà invitato a versarne l'importo. Finché non avrà soddisfatto il proprio debito nei confronti della Federazione il MCF non potrà partecipare alle attività della federazione ed usufruire delle agevolazioni riservate ai MCF. Il MCF che sia in ritardo di oltre un anno nel pagamento delle quote nei confronti della Federazione,verrà escluso ai sensi dell'articolo 9 lettera b).
4. La quota di iscrizione annuale si intende per anno solare ed è indivisibile.
5. In caso di aumento della quota di iscrizione annuale o di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, i MCF che non intendano aderirvi hanno il diritto a recedere dalla Federazione nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.

#### Art.9 PERDITA DELLA QUALITÀ DI MCF

La qualità di MCF si perde:

- a) *per recesso*. Il MCF che intende dimettersi deve, comunicare il proprio recesso per lettera raccomandata a.r., telefono o fax al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno o nel minor termine stabilito dall'articolo 8 punto 5; il recesso ritualmente e tempestivamente notificato avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo decorso il termine di cui sopra senza l'invio del recesso, il MCF sarà considerato aderente per l'anno successivo;
- b) *per esclusione*. Ai sensi del precedente articolo 8, il Consiglio Direttivo può proporre l'esclusione del MCF per morosità, nel caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi debito nei confronti della Federazione maturato nel corso dell'anno precedente. Prima dell'esclusione per morosità, il Consiglio Direttivo deve invitare il MCF moroso ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, regolarizzando il proprio rapporto. Decorso detto termine, il MCF si considera automaticamente escluso.
- c) *per radiazione*. Nei casi previsti dall'articolo 28. In tal caso il MCF radiato perderà ogni diritto nei confronti della Federazione, compreso il diritto alla ripetizione della quota di iscrizione già versata.

#### Art.10 RIAMMISSIONE DELL'EX MCF

I Soci che abbiano cessato di appartenere alla Federazione, qualora intendano rientrarvi, sono soggetti a tutte le formalità di ammissione, e dovranno nuovamente versare gli eventuali contributi di iscrizione.

### **Titolo III DEGLI ORGANI SOCIALI**

#### **Art.11 ORGANI SOCIALI**

Sono organi della Federazione « Federclub MINI Italia »:

- a) l'Assemblea dei MCF;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche Sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso: compete solo il rimborso delle spese documentate.

### **Titolo IV DELL'ASSEMBLEA DEI MCF**

#### **Art.12 DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei MCF e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti i MCF, ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee con diritto di voto i MCF Fondatori e tutti i MCF Ordinari nella figura del loro legale rappresentante.

Ciascun MCF ha diritto di farsi rappresentare da altro MCF mediante regolare delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un MCF non possono essere più di 1

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

#### **Art.13 ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, almeno una volta all'anno entro il 30 novembre, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea e dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei MCF per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica.

L'Assemblea Ordinaria provvede:

- a) all'esame ed alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) alla nomina e/o conferma:
  - del Consiglio Direttivo;
- c) a ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali e gli eventuali contributi dei MCF;
- d) a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione della Federazione che sia sottoposto al suo esame.

#### **Art.14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, quando questi lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei MCF per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
- b) sulla messa in liquidazione e scioglimento della Federazione.
- c) su eventi eccezionali.

#### Art.15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei MCF aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Trascorsa un'ora dall'ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di MCF presenti o rappresentati, deliberando a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei MCF aventi diritto di voto.

Trascorsa un'ora dall'ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di MCF presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con le seguenti maggioranze:

1. a maggioranza semplice dei presenti per le delibere concernenti sul punto c) dell'Articolo 14.
2. per le delibere concernenti il punto a) dell'articolo 14 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei MCF aventi diritto di voto.
3. per le delibere concernenti il punto b) dell'articolo 14 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei MCF aventi diritto di voto.

#### Art. 16 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEGLI MCF

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Consiglieri, da un gruppo di almeno un terzo dei MCF.

#### Art. 17 VOTAZIONI

Ogni MCF ha diritto a votare purché lo stesso sia in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione annuale alla Federazione. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Nel caso in cui l'Assemblea o il Consiglio Direttivo richiedessero lo scrutinio segreto, l'Assemblea procederà alla nomina di due scrutatori tra i MCF presenti.

In caso di parità di voti, l'Assemblea procede immediatamente ad una seconda votazione.

#### Art. 18 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa tra i rappresentanti dei MCF presenti o nominato fra terze persone.

I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

## **Titolo V**

### **DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### Art. 19 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri (il Presidente e quattro Consiglieri) uno dei componenti è indicato da BMW Group Italia.

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna le cariche agli altri Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti ai sensi di Statuto possono essere esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio Direttivo indicato da BMW Group Italia avrà diritto di veto su ogni delibera che coinvolga l'utilizzo del marchio e logo MINI e che possa apparire lesiva del buon nome e dell'immagine del brand MINI.

#### Art. 20 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, dovessero cessare di fare parte del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso completare, mediante cooptazione tra i non eletti.

I Consiglieri così cooptati restano in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora, nel corso dell'anno sociale, il Consiglio Direttivo perdesse, per qualsiasi ragione, più della metà dei suoi membri, dovrà immediatamente convocarsi l'Assemblea dei MCF per la nomina dell'intero Consiglio che sarà composto come previsto nel precedente articolo 19.

La convocazione sarà fatta dal Presidente uscente o, in sua mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di vacanza della carica di Presidente della Federazione, il Vice Presidente lo sostituirà sino all'Assemblea ordinaria indetta allo scopo della ratifica della nomina del nuovo Presidente designato come previsto nel precedente articolo 19.

#### Art. 21 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Presidente spetta la rappresentanza della Federazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma Sociale.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e firma i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei MCF.

#### Art. 22 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica - almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio.

#### Art. 23 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. Non è ammessa la rappresentanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito Libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 24 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere in merito alla realizzazione dello Scopo Sociale.

Esso, tra l'altro:

- a) provvede alla redazione del programma della Federazione, sulla base delle linee approvate dalla Federazione;
- b) redige un Regolamento della Federazione e delibera sulle successive modifiche dello stesso e su quanto necessario per il funzionamento della Federazione;
- c) redige il bilancio d'esercizio ed il bilancio preventivo;
- d) delibera sull'ammontare della eventuale quota d'iscrizione annuale e degli eventuali contributi speciali dovuti dai MCF, in occasione di manifestazioni particolari, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- e) decide sulle domande di ammissione alla federazione dei MCF Ordinari;
- f) prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei MCF alle attività della Federazione;

Il Consiglio può istituire commissioni di lavoro nominando un responsabile che, ove richiesto, può partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio, inoltre, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

### **Titolo VIII DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO**

#### Art. 29 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide normalmente con l'anno solare. Il bilancio di esercizio, con la relazione del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono quello in cui l'Assemblea è stata indetta affinché i MCF che hanno diritto a parteciparvi possano prenderne visione.

**Titolo IX**  
**DELLO SCIoglIMENTO**

Art. 30 NOMINA DEL LIQUIDATORE

Con la delibera di scioglimento, adottata con le modalità previste dall'articolo 14 del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e delibera in merito alla destinazione, sempre a favore di Enti o Associazioni con finalità analoghe, delle attività Sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività.

**Titolo X**  
**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i MCF sulla validità, sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente statuto ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto sociale instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra MCF e componenti il consiglio direttivo, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in contrasto.

In caso di disaccordo circa la nomina dell'arbitro unico la controversia sarà sottoposta al giudizio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi dal presidente "pro-tempore" del Tribunale di Verona, il quale nominerà anche l'Arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione della nomina dell'Arbitro designato dalla parte che promuove l'arbitrato.

Ove le parti contendenti siano tre o più, e non si raggiunga l'accordo circa la nomina dell'arbitro unico, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse, o, in difetto di accordo, entro venti giorni dalla data di richiesta di arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente "pro-tempore" del Tribunale di Verona su istanza della parte più diligente, intimata le altre.

Il terzo arbitro nominato dai primi due o dal Presidente della Camera di Commercio di Verona assume la Presidenza del Collegio.

Le comunicazioni circa la nomina degli arbitri devono avvenire mediante lettera raccomandata o notifica. Appena accettata la nomina, l'arbitro o il Presidente del Collegio è tenuto a convocare le parti di persona entro 30 (trenta) giorni per un tentativo di conciliazione. Non riuscendo il tentativo, l'arbitro o gli arbitri danno inizio al procedimento.

L'arbitro o gli arbitri regolano lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

La sede dell'arbitrato è c/o il presidente del collegio e/o scelto dall'arbitro unico o dagli arbitri.

L'arbitro o gli arbitri nel giudicare devono osservare le regole di diritto.

L'arbitro o gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 120 giorni dall'accettazione o dall'ultima accettazione.

L'arbitro o gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo il principio della soccombenza.

Art. 32 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle altre Leggi Speciali.



## REGOLAMENTO FEDERCLUB MINI ITALIA

1. Possono aggregarsi al Federclub MINI Italia enti senza personalità giuridica organizzati sotto forma di libera associazione ai sensi del Codice Civile Italiano, anche se non riconosciuti.  
Le predette Associazioni debbono essere costituite atto notarile o davanti a pubblico ufficiale o con semplice scrittura privata, senza fini di lucro, e non devono perseguire finalità in contrasto o in concorrenza con MINI Italia.
  
2. Gli aderenti al costituendo Club devono possedere tutti i requisiti di onorabilità e non devono aver riportato alcuna condanna penale anche non definitiva per qualunque fatto riconosciuto dalla legge italiana come reato.  
A tal fine sarà sufficiente una dichiarazione annuale del Presidente del Club che attesti l'esistenza di tale requisito.
  
3. Coloro che intendono aggregarsi al Federclub MINI Italia devono farne richiesta alla Federazione stessa a mezzo raccomandata a.r. allegando a tale richiesta:
  - a. Copia autentica o comunque legalizzata dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della relativa Associazione;
  - b. Composizione del Consiglio Direttivo con l'indicazione del Presidente ed eventualmente di colui o coloro i quali possono rappresentare il Club in assenza o in abbinamento al Presidente;
  - c. Elenco nominativo di tutti gli Associati;
  - d. Dichiarazione del Presidente che i membri del Consiglio Direttivo e gli Associati non si trovano in una delle condizioni di inammissibilità di cui al precedente punto;
  - e. L'autorizzazione verso Federclub MINI Italia ad effettuare controlli a campione sui Club in conformità a quanto previsto al successivo articolo 12.  
Il riconoscimento non potrà in ogni caso essere concesso ad Associazioni che non abbiano almeno 15 Associati.
  
4. Federclub MINI Italia, verificate le condizioni di accoglimento della richiesta, comunicherà l'avvenuto accoglimento della domanda attribuendo al richiedente lo status di MINI Club Federato, da utilizzare in abbinamento al logo del Club.  
Detto riconoscimento avrà la durata di un anno e dovrà essere confermato di anno in anno sussistendo i requisiti iniziali e i successivi requisiti indicati più avanti.
  
5. Federclub MINI Italia si riserva comunque il diritto di revocare unilateralmente il riconoscimento in presenza di gravi fatti contrari agli interessi dello stesso Federclub MINI Italia, ovvero, per fatti che si pongano in contrasto con la legge sia penale che civile e per fatti che possano comunque arrecare pregiudizio al nome e al marchio MINI Italia e Federclub..  
La revoca adeguatamente motivata avrà efficacia appena giunta a conoscenza del destinatario. In conseguenza della revoca il Club non potrà più utilizzare il logo di Federclub MINI Italia e beneficiare delle agevolazioni ottenute mediante il Federclub MINI Italia.

6. Il Club dovrà essere in regola con la normativa fiscale.
  
7. In conseguenza del riconoscimento, il Club fino alla scadenza dell'annualità o alla revoca del titolo di MINI Club Federato potrà:
  - a. Utilizzare il marchio di Federclub MINI Italia, secondo le specifiche fornite dalla stessa Federazione, accompagnato dalla dizione "MINI Club Federato", esclusivamente sul proprio sito web, sulla carta intestata, sulla documentazione interna, sul materiale informativo, sul materiale promozionale relativo a manifestazioni organizzate dal Club o alle attività a cui il Club partecipa ufficialmente con tutti i proprio associati o con parte di essi.
  - b. Realizzare un proprio sito web a condizione che nel dominio (domain name) non compaia la parola "Federclub MINI Italia", mentre il marchio del Federclub MINI Italia potrà essere collocato nella Home Page e nelle altre pagine.

Il marchio Federclub MINI Italia dovrà sempre comparire ed essere linkato al sito ufficiale della Federazione, all'indirizzo della sezione dedicata.

In un primo momento sarà possibile utilizzare i siti web già presenti dei singoli club con l'inserimento, in un momento successivo, il marchio della Federazione.
  - c. Diffondere il marchio di Federclub MINI Italia tra i propri associati ed eventualmente tra soggetti terzi limitatamente ad attività legate a quelle del Club.
  - d. Chiedere di ottenere da Federclub MINI Italia l'invio di materiale promozionale dei prodotti e delle attività anche mediante gadget da distribuire tra i propri Associati e da utilizzare in occasione di eventi o raduni motoristici organizzati o a cui si partecipa.
  - e. Chiedere di ottenere prestazioni di servizio da parte di Federclub MINI Italia a supporto di eventi e manifestazioni organizzate dal Club quali, a titolo di esempio: prenotazioni alberghiere, assistenza tecnica, presenza di rappresentanti e/o piloti. Resta inteso che Federclub MINI Italia non potrà in nessuna maniera essere ritenuta obbligata a fornire tali prestazioni che verranno poste in essere a sua esclusiva ed insindacabile discrezionalità.
  - f. Ricevere periodicamente da Federclub MINI Italia comunicazioni e informazioni commerciali su nuovi prodotti o su iniziative organizzate da Federclub MINI Italia.

Federclub MINI Italia, in occasione di eventi dalla stessa organizzati, potrà avvalersi della collaborazione di uno o più Club affidando agli stessi compiti di natura logistica, organizzativa e compiti ritenuti utili in relazione alla specificità dell'evento organizzato; in tal caso Federclub MINI Italia potrà determinare il numero delle persone da coinvolgere e potrà altresì stabilire un eventuale compenso a titolo di rimborso spese per la collaborazione a tali eventi.
  
8. Ogni Club entro il 30 gennaio di ogni anno dovrà far pervenire a Federclub MINI Italia:
  - a. L'elenco aggiornato dei propri Associati completo di dati anagrafici, accompagnato dalla sottoscrizione di ognuno di essi di idonea dichiarazione circa il trattamento dei dati personali, in conformità alla legge sulla privacy, da parte di Federclub MINI Italia;
  - b. La dichiarazione di essere in regola con la normativa fiscale;
  - c. L'indicazione del programma di massima delle iniziative che il Club intende realizzare o prendervi parte. Le eventuali manifestazioni non indicate nel programma di massima devono essere comunicate a Federclub MINI Italia almeno sessanta giorni prima della svolgimento affinché la Federazione possa dare la corretta comunicazione eccetto casi particolari.

9. Il mancato adempimento di quanto previsto ai precedenti punti 7, 8, comporterà la revoca immediata della concessione.
  
10. Il presente Regolamento non ha natura contrattuale e con esso Federclub MINI Italia non intende assumersi obbligazioni di alcun genere nei confronti di chicchessia, se non quella relativa alla concessione dell'uso del nome e del marchio per le ragioni di cui al presente Regolamento. L'adozione del provvedimento di revoca della concessione o di non autorizzazione all'uso del nome e del marchio in una determinata iniziativa non comporterà alcuna responsabilità in capo a Federclub MINI Italia.
  
11. Il presente Regolamento dovrà essere allegato ad ogni Atto Costitutivo di ogni singola Associazione e dovrà farne parte integrante ed essenziale con esplicita dichiarazione di accettazione da parte di tutti gli Associati.  
Coloro che si aggregeranno alla Federazione successivamente alla Stipula dell'atto costitutivo dovranno rilasciare dichiarazione di conoscenza e integrale accettazione del presente Regolamento. Le formalità di cui sopra con riferimento all'accettazione del presente Regolamento da parte di tutti gli Associati del Club potranno essere compiute con l'autocertificazione legalmente idonea da parte del Presidente del Club.
  
12. Federclub MINI Italia potrà effettuare dei controlli a campione sui Club al fine di verificare il rispetto del presente regolamento e della conformità alla legge delle attività svolte dal Club.
  
13. Per essere un membro del Consiglio Direttivo questo deve essere un socio di un Club.  
Se il proprio MINI Club fallisce o cessa la sua funzione il Presidente che è all'interno del Consiglio Direttivo deve associarsi ad un altro Club esistente, solo così potrà continuare il suo operato.